

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO (APPRENDISTATI PROFESSIONALIZZANTI E TRASFORMAZIONE DI QUELLI A TERMINE INCLUSI): ULTERIORI PRECISAZIONI INPS SULL'INCENTIVO "IO LAVORO" PER L'OCCUPAZIONE NEL 2020 DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE (DECRETO 11/02/20)

Con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2020, pagine 35-53), l'INPS ha fornito indicazioni per l'applicazione dell'"Incentivo Lavoro (IO Lavoro)" volto all'assunzione nel 2020 di soggetti disoccupati (*) nelle regioni "meno sviluppate", "in transizione" o "più sviluppate" (come l'Emilia-Romagna), disciplinato dal decreto direttoriale ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) 11 febbraio 2020, n. 52 "e successive rettifiche", sotto indicato anche "d.d." (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2020).

Come già illustrato nella circolare n. 124/2020:

- a) l'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 14/09/2015, n. 150, ossia "i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego";
- b) se il lavoratore, alla data di assunzione/trasformazione incentivata, ha:
- un'età **compresa tra i 16 e i 24 anni** (e non ha quindi compiuto i 25 anni), ai fini dell'accesso al beneficio è sufficiente che risulti disoccupato;
 - **compiuto 25 anni** di età, oltre a essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di "lavoratori svantaggiati" di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 ottobre 2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2018, pagine 25-27). Al riguardo, si ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell'evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un'imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917 (**).

Da ultimo, con il messaggio 10 novembre 2020, n. 4191, l'INPS ha:

- reso noto che, «a seguito dell'invio delle istanze relative alla sopra richiamata agevolazione, è emersa la necessità di sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di impiego, al fine di permettere all'ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per

(*) Per le **assunzioni a tempo indeterminato** – inclusi i contratti di apprendistato professionalizzante e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato – **di soggetti disoccupati**, effettuate a partire **dall'1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, al datore di lavoro è riconosciuto un **incentivo pari alla contribuzione previdenziale a suo carico**, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un **importo massimo di 8.060 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, **per dodici mensilità**, a partire dalla data di assunzione/trasformazione.

(**) Ossia 8.145,00 euro per i redditi da lavoro subordinato, e 4.800,00 euro per i redditi da lavoro autonomo.

effettuare tale verifica. Pertanto, alcune istanze sono state contraddistinte da un esito provvisorio di “KO-Non accolta”. Tali istanze potranno essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite. Si precisa, a tale proposito, che nell’elaborazione cumulativa delle istanze, che verrà effettuata non appena saranno terminate le attività di aggiornamento da parte dell’ANPAL, le suddette istanze verranno elaborate garantendo e assicurando i criteri previsti nella circolare n. 124/2020.»;

- come già indicato nella circolare n. 124/2020, confermato quanto segue: per le richieste pervenute entro il 6 novembre 2020 (ossia nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra l’1 gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (art. 10, commi 2 e 3, del d.d.);
- al fine di agevolare l’invio delle istanze, comunicato che, per le richieste trasmesse nel periodo tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020 (ossia nel periodo dall’11° al 20° giorno successivo al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo), si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra l’1 gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 16 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (art. 10, commi 2 e 3, del d.d.). Infine, per quanto riguarda le istanze che verranno inviate a decorrere dal 17 novembre 2020, per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione;
- ribadito che, in tutte le ipotesi in cui sarà accolta l’istanza di prenotazione trasmessa, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, avrà l’onere di comunicare - a pena di decadenza (art. 9, comma 3, del d.d.) - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata a suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta. L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive secondo le indicazioni già contenute nella circolare n. 124/2020.